

DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017
218/2017/S/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE IN
MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 aprile 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG 14/19);
- le linee guida del Comitato italiano gas edizione settembre 2011, n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7);
- le linee guida del Comitato italiano gas edizione settembre 2011, n. 16 (di seguito: Linee guida CIG 16);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 294/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 294/2016/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 25 della RQDG 14/19 stabilisce che ai fini dell'attuazione della Sezione II (relativa alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti Uni e Cei e nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, vengono adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti Uni/Cig e Apce;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1 della RQDG 14/19 e delle Linee guida CIG 7 e 16, la "dispersione di classe C" è la dispersione di gas fuoriuscito dall'impianto di distribuzione che a giudizio dell'impresa distributrice e in base alle norme tecniche vigenti può ammettere una riparazione oltre i trenta giorni solari ed entro il tempo massimo di nove mesi dalla sua localizzazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 294/2016/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale – tra cui Megareti S.p.a. (di seguito: Megareti o società) – individuate tra quelle che percepiscono incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva, ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza ha effettuato, nei giorni 3 e 4 novembre 2016, una verifica ispettiva presso la sede della società avente ad oggetto l'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "Verona" gestito dalla stessa;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché dall'esame della documentazione inviata dalla società con nota del 17 novembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 33660), è emerso che:
 - in violazione degli artt. 1, comma 1 e 25 della RQDG 14/19 e delle Linee Guida CIG 7 e 16, con riferimento ad una "dispersione di classe C", riscontrata a seguito di ispezione programmata in data 16 febbraio 2015 (identificata con codice DIS 3567), la società ha provveduto a riparare la suddetta dispersione solo in data 15 novembre 2016, quindi ampiamente oltre il tempo massimo di nove mesi dalla data della sua localizzazione previsto dalla regolazione; in particolare, la società, con riferimento a tale dispersione aveva dichiarato in sede di verifica ispettiva, che la stessa non era stata ancora eliminata (punto 5 della *check list* e documenti 5a e 5b allegati), documentando solo successivamente l'avvenuta riparazione con la citata nota del 17 novembre 2016.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio nei confronti di Megareti di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Megareti S.p.a., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione delle disposizioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
7. di notificare il presente provvedimento, a Megareti. (Partita Iva 03178060236) mediante PEC all'indirizzo megareti@pec.agsm.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni